

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso n. 9675/2012 - Sezione I[^] - Udiienza 11.12.2012

Atto di intervento ad opponendum

per il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, di seguito per brevità anche C.N.A.P.P.C. (C.F. e P.I. 80115850580), con sede in Roma, Via S. Maria dell'Anima 10, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. arch. Leopoldo E. Freyrie, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Antonucci (C.F. NTN MRC 68M31 H501P), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 00195 Roma, Via Oslavia 30, (PEC marcoantonucci@ordineavvocatiroma.org, fax 06.3701629) giusta delega a margine del presente atto,

interveniante

contro

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Marco Prosperetti e dall'Avv. Domenico Tomassetti ed elettivamente domiciliato in 00193 Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.19;

ricorrenti

nei confronti di


Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

resistenti


nonché nei confronti di

Il sottoscritto Leopoldo Freyrie a Milano il 23.8.1958 (C.F. LLD 58M23 F205N) nella qualità di Presidente e le rappresentante pro - tempor Consiglio Nazionale c Architetti, Pianifica Paesaggisti e Conservatori, brevità anche C.N.A.P.P.C. sede in Roma, Via S. M dell'Anima 10 (C.F. e 80115850580) ove è domicili per la carica delega l'avv. M Antonucci (C.F. NTN M 68M31 H501P, I marcoantonucci@ordineavvocatiroma.org, fax 06.3701629) difendere e assistere il pred CNAPPC in relazione al giudi a margine, in ogni fase comprese quelle incident esecutive e di ottemperan anche in relazione a motivi nu e aggiunti, conferendogli i i ampi poteri di legge; eleg domicilio presso lo stu dell'avv. Marco Antonucci Roma alla via Oslavia, 30. Pre informativa, autorizzo trattamento dei dati ex D. L 196/03.

Roma, 5/12/2012
F.to Leopoldo E. Freyrie n.g.



E' autentica



Bas. Sup. P. Roma


Consiglio Nazionale Forense, in persona del suo Presidente p.t., non costituitosi nel presente giudizio ed elettivamente domiciliato in 00186 Roma, Via del Governo Vecchio n. 3;

resistenti

* * *

Con il ricorso avverso cui si rivolge il presente atto di intervento, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati richiede, previa sospensione dell'esecuzione:

- la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la disapplicazione, in parte qua (artt. 6, 7 e 8), del D.P.R. n.137 del 7.8.2012 recante la "riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art.3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148";

- la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la disapplicazione di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva Atti Normativi n.3169/2012 del 10.7.2012, il parere della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 26.7.2012, ed il parere della Commissione Giustizia del Senato del 27.7.2012.

Nel ricorso, in estrema sintesi, si assume che il DPR 137/2012 è lesivo della categoria professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati limitatamente agli artt. 6, 7 ed 8 del testo di legge, ovvero nelle materie relative a tirocinio, formazione e procedimenti disciplinari.

In particolare, viene evidenziato che il DPR va a erodere competenze e prerogative propri delle categorie dei professionisti, prevedendo che tutti i provvedimenti consequenziali al D.P.R. n.137/2012 siano dagli stessi adottati

solo previo parere “del Ministero vigilante”, assumendo che, sia per la materia del tirocinio professionale che per quella della formazione, i Consigli Nazionali dell'autonomia verrebbero spogliati di autonomia decisionale loro attribuita dalla legge, attribuendo al Ministro vigilante di un indebito potere di controllo.

Oltre a ciò, in particolare, con riferimento alla nuova disciplina dei procedimenti disciplinari, si afferma una totale inefficacia del meccanismo individuato nel DPR (art. 8), che riguarderebbe solo una piccola platea di interessati (Agrotecnici, Assistenti sociali, Biologi, Commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro e Tecnologi alimentari), e dei costi che dovrebbero sostenere i nuovi organismi disciplinari.

In base a tali premesse, ritenuto impugnativamente il contenuto del ricorso ex adverso proposto, il C.N.A.P.P.C. interviene e si costituisce nel presente giudizio per opporsi al ricorso medesimo, chiedendone il rigetto, anche relativamente all'istanza cautelare, per i motivi che seguono.

* * *

Premessa

L'interveniente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è un ente pubblico non economico istituito presso il Ministero della Giustizia.

In base alle vigenti disposizioni di legge (art. 5 Legge 24 giugno 1923, n. 1395, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e D.L.L. 23 novembre 1944, n° 382) coordina e sovrintende il sistema ordinistico italiano degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, fondando la propria organizzazione sulla presenza di centocinque Ordini provinciali.

La finalità del presente atto di intervento è quello di poter segnalare e

rendere noto, innanzitutto, che il DPR 137/2012, impugnato dagli Agrotecnici anche se in parte qua, coinvolge comunque anche la interveniente categoria professionale, oltre che tutte le altre professioni intellettuali.

Anche se il testo del DPR, all'art. 1, nella genericità della definizione di "professione regolamentata" non individua espressamente la categoria professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nel testo di analisi dell'impatto della regolamentazione, allegato al DPR assieme alla relazione illustrativa ed utilizzato dalle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e Senato della Repubblica (reperibile all'indirizzo internet http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.aspx?file=0488_F001.pdf&leg=XVI#pagemode=none) viene esplicitato che tale DPR interessa e coinvolge, oltre agli Architetti, la professione di Avvocato, Biologo, Perito agrario e Perito agrario laureato, Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Ingegnere, Geologo, Chimico, Tecnologo Alimentare, Notaio, Psicologo, Giornalista, Dottore Commercialista ed esperto contabile, Assistente Sociale ed Attuario.

Tutte tali professioni, a ben vedere appaiono direttamente coinvolte da ogni modifica, mediante la nullità e annullamento del DPR impugnato, così come richiesto dal ricorrente; oltre all'interveniente C.N.A.P.P.C., tutti i Consigli Nazionali di tali professioni, di conseguenza, appaiono legittimati ad essere presenti nel presente giudizio, poiché ogni modifica sul predetto testo coinvolge, all'evidenza, tutte le professioni richiamate.

Si evidenzia, peraltro, che il ricorso degli Agrotecnici è stato notificato anche al Consiglio Nazionale Forense; appare quindi evidente la necessità di coinvolgimento di tutte le categorie professionali, e non solo di quest'ultima.

Il testo del DPR, tra l'altro, nella sua genesi tormentata, ha coinvolto numerose professioni (ed i rispettivi Consigli Nazionali) mediante consultazioni collettive avvenute anche attraverso il PAT (Professioni Area Tecnica), organizzazione che raggruppa e rappresenta le professioni dell'area tecnica, ed il C.U.P. (Comitato Unitario delle professioni) che organizza e raggruppa tutte le categorie professionali.

La riforma è stata quindi condivisa da tutte le professioni, e le istanze raccolte nel corso di formazione del D.P.R., recepite sia attraverso consultazioni collettive, sia attraverso indicazioni ed osservazioni formulate anche dall'interveniente C.N.A.P.P.C., sono comunque state accolte e trasfuse nel testo finale.

Va difatti segnalato che il testo impugnato del DPR ha avuto anche un testo preliminare ed intermedio, sulla cui base il Consiglio di Stato, con il parere 10 luglio 2012, n. 3169 e le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato hanno svolto le proprie osservazioni e che, a seguito delle quali, ha avuto origine il testo del DPR pubblicato nella G.U.R.I..

Basti osservare, a comprova, che alcune critiche ed osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato n. 3169 del 2012 non corrispondono al testo definitivo del DPR pubblicato nella G.U.R.I. ed oggetto di impugnativa.

Ad esempio, nel parere del Consiglio di Stato si fa riferimento, nei criteri di scelta dei componenti del collegio di disciplina, al criterio del "*collegio od ordine territoriale vicinior*". Tale modalità di scelta, presente nella prima versione di DPR, è poi scomparsa nel testo definitivo pubblicato sulla G.U.R.I., prevedendone la nomina a cura del presidente del tribunale del

circondario dell'Ordine, in base ad un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti Consigli dell'Ordine. Sempre a titolo di esempio, il Consiglio di Stato, nel parere predetto, segnala la necessità di una distinzione tra organi disciplinari di natura amministrativa ed organi di natura giurisdizionale, stante la riserva assoluta di legge ex art. 108 Cost.; nel testo definitivo del DPR pubblicato nella G.U.R.I. è invece presente tale distinzione.

Le soluzioni e le indicazioni giuridiche inserite nel testo del DPR sono quindi il frutto di scelte, indicazioni e considerazioni svolte nell'ambito di formazione del testo di legge, recependo le indicazioni, oltre che dei Consigli Nazionali coinvolti, del Consiglio di Stato e delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e che appaiono poi nel testo finale del DPR, che coinvolge la totalità delle professioni intellettuali italiane.

La riforma degli ordinamenti professionali investe quindi direttamente l'interveniente C.N.A.P.P.C., che, all'evidenza, si trova pressochè costretto a sostenere che il testo impugnato non venga reso nullo od annullato per la propria categoria professionale.

Il risultato finale del D.P.R. di riforma appare, per l'interveniente, ragionevole e coerente, nell'insieme, con le necessità quotidiane della professione di architetto e con le disposizioni comunitarie, equilibrato nel mantenere le peculiari caratteristiche delle professioni intellettuali, pur facendo i conti con la realtà del mercato globale che caratterizza il nostro tempo.

Tale riforma, difatti, appare finalizzata ad attuare il principio di liberalizzazione, ormai inevitabile, e direttamente ispirata a realizzare la piena concorrenza in ciascun settore professionale, in conformità anche con il diritto dell'Unione europea, che qualifica l'attività delle libere professioni come servizi

(articolo 57, par. 2, lett. d), TFUE), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE).

Alle esigenze di unitarietà presenti con riferimento al contenuto del D.P.R. impugnato, va aggiunta la specifica finalità di tutela della concorrenza, anch'essa inevitabile in base all'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea.

Scopo del presente intervento, di conseguenza, non è di stigmatizzare l'impugnativa proposta dagli Agrotecnici, ma è semplicemente quella di supportare la riforma delle professioni, che appare all'interveniente C.N.A.P.P.C. sostenibile e realizzabile.

Quello che si vuole evitare è che, di conseguenza, nell'ottica del confronto paritetico che possa avvenire in un contraddittorio completo, alla presenza di tutte le professioni coinvolte nel testo del D.P.R. impugnato, venga garantito che il testo di legge all'esame del Collegio non venga annullato per la categoria professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ma ne venga garantita la vigenza e l'applicazione.

La riforma introduce regole nuove per il tirocinio, per la formazione, detta regole sulla pubblicità professionale, garantisce ogni cliente mediante una assicurazione obbligatoria, rinnovando i precedenti principi di legge che, a fronte delle richieste formulate dal mercato e dall'integrazione comunitaria, erano comunque divenute anacronistiche e di difficile sostenibilità.

E' pur vero che il D.P.R. 137/2012, coinvolgendo tutte le professioni sopraindicate, impatta diversamente sugli ordinamenti professionali di ogni professione; ma è altrettanto vero che non appare possibile, per l'interveniente C.N.A.P.P.C., che le criticità segnalate dal ricorrente possano, seppur in

potenza, mettere in crisi una riforma che il C.N.A.P.P.C. condivide, e che rende attuabile la politica di riforme che si aspettava da ormai troppo tempo.

Sussiste difatti il rischio che, in caso di accoglimento del gravame proposto dal ricorrente, possa delinarsi un vuoto normativo proprio nelle materie oggetto di specifica impugnazione, ovvero in materia di formazione continua e di procedimento disciplinare, annullando disposizioni di legge comunque oggetto di valutazioni e condivisione di numerose professioni, e ciò senza che l'interveniente C.N.A.P.P.C. e comunque tutte le professioni coinvolte dalla riforma, vengano obbligatoriamente coinvolti nell'azione giudiziaria formulata contro la riforma delle professioni.

Nella consapevolezza delle innovazioni contenute nel testo di legge impugnato, si intende, di conseguenza, opporsi alle richieste del ricorrente.

* * *

Sull'interesse ad agire nel presente giudizio

All'interveniente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in base alla normativa vigente (art. 5 Legge 24 giugno 1923, n. 1395, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e D.L.L. 23 novembre 1944, n° 382), viene affidata, mediante gli Ordini, la tutela del titolo e dell'esercizio della professione. Siffatta tutela si realizza, in particolare, mediante la tenuta dell'albo cui ogni professionista deve necessariamente iscriversi se vuole esercitare la libera professione. L'iscrizione al suddetto albo si rende indispensabile in considerazione del preminente interesse che riveste per la collettività l'accertamento dei requisiti di capacità e preparazione tecnica del professionista.

Va peraltro aggiunto che, in base all'art. 2229 Cod. Civ, viene sancito

che è la legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi. La finalità della norma è quella di tutelare la collettività rispetto a prestazioni di opera che richiedono particolari conoscenze ed esperienze, e di garantire che queste prestazioni vengano rese da persone che quelle competenze ed esperienze abbiano maturato, inserite in appositi albi o elenchi, dopo che sia stato adeguatamente accertato il possesso - da parte delle stesse - dei requisiti di professionalità necessari.

Il secondo comma dell'art. 2229 Cod. civ., poi, demanda alle singole professioni, sotto vigilanza dello Stato, l'accertamento dei requisiti necessari per la iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi, ed il potere disciplinare sugli iscritti, salvo che la legge non disponga diversamente.

Sono invece le singole leggi, che disciplinano l'esercizio della professione, le quali individuano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'esercizio di ogni professione, requisiti il cui possesso è necessario per la iscrizione nell'albo o nell'elenco e deve essere accertato dall'Ordine o dal Collegio professionale competente.

Più volte, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come gli ordini professionali siano tenuti a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, non solo quando si assumano violate le norme poste a tutela della professione, ma anche quando si tratti di conseguire determinati vantaggi - sia pure di carattere puramente strumentale - giuridicamente riferibili alla intera categoria, e persino nell'ipotesi in cui possa prevedersi astrattamente un conflitto di interessi tra gli ordini ed i singoli professionisti, beneficiari dell'atto impugnato, che l'ordine

assume, invece, essere lesivo dell'interesse istituzionale della categoria (ex plurimis Consiglio di Stato, Sci. V, 7 marzo 2001, n. 1339; Sez. VI, 22 settembre 2004 n. 6185; Consiglio di Stato 18.11.2009 n.844; Cons. St. 07.04.2011 2148).

Il C.N.A.P.P.C. si pone, di conseguenza, a tutela dei propri iscritti in merito ad azioni che si trovino ad impattare con l'esercizio della professione, in base alle disposizioni di legge sopraindicate, promuovendo azioni per la tutela e la valorizzazione della professione.

Nel caso di specie, l'individuazione della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore tra quelle direttamente coinvolte dall'entrata in vigore del D.P.R. 137/2012 giustifica l'interesse ad agire del C.N.A.P.P.C. nel presente giudizio.

* * *

Sul ricorso presentato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

1. Con il ricorso si afferma, in sintesi, che il D.P.R. impugnato va a crodere competenze e prerogative propri dei Consigli Nazionali e degli Ordini delle professioni coinvolte dalla riforma ove si prevede che, per alcune attività legata al tirocinio (art. 6 comma 9 e 10 DPR), alla formazione (art. 7 comma 2, 3 e 4 DPR) ed alla materia disciplinare, (art. 8 comma 8 DPR) il parere del Ministro vigilante sia un indebito potere di controllo, oltre ad essere sfornito di apposita delega normativa.

Al riguardo si osserva che gli Ordini e i Collegi professionali con la vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia, realizzano quella vigilanza dello Stato, prevista dall'articolo 2229 del Codice civile sugli Ordini e i Collegi, che,

configurati come enti pubblici non economici, organizzano le professioni, curano la tenuta degli Albi ed esercitano il potere disciplinare (ora mediante i Consigli di Disciplina), esprimendo il riconoscimento del valore sociale della professione.

La missione principale di ogni Professione è quindi quella di far rispettare le norme che il Legislatore ha assegnato a ogni formazione professionale.

Se gli Ordini e i Collegi tutelano valori individuati in articoli delle leggi che disciplinano le singole professioni, ed il Ministero delle leggi è quello della Giustizia, appare pressochè conseguenziale che la vigilanza sia quella del Ministro della Giustizia, stante l'interesse pubblico allo svolgimento corretto delle professioni.

E di questo interesse sono quindi garanti il Ministero di Giustizia, le Procure generali e le Procure della Repubblica, che hanno iniziativa disciplinare nei riguardi degli iscritti agli Albi.

Ne consegue che il parere "favorevole" ed, in un solo caso "vincolante" del Ministero della Giustizia sulla attività di regolamentazione dei Consigli Nazionali, così come previsto nel DPR impugnato, va esaminato nell'ottica di professioni comunque "vigilate" dal Ministero, stanti gli interessi pubblici sottesi a ciascuna professione.

Il parere del Ministro vincolante, a ben vedere, appare quindi essere, semplicemente, un filtro sulla verifica della regolamentazione dei Consigli Nazionali, al fine di verificare che tale attività non sia *contra legem*.

Tale chiave di lettura appare coerente con le indicazioni del Consiglio di Stato, con il parere 10 luglio 2012, n. 3169, nella parte in cui prevede e

ritiene ammissibile *“la partecipazione del ministro vigilante nel processo di formazione dei regolamenti emanati dai consigli nazionali”*.

Orbene, una prima dimostrazione di tale attività partecipativa del Ministro l'ha avuta proprio l'interveniente CNAPPC relativamente al regolamento ex art. 8 comma 3 DPR 137/2012, già adottato dal CNAPPC, e relativo ai criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei Consigli dell'Ordine per l'individuazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali e per la loro designazione da parte del Presidente del Tribunale.

Tale attività, concretamente, si è concretizzata nella predisposizione del testo di tale regolamento da parte del CNAPPC, dell'invio al Ministero, e del parere favorevole del Ministero ad eccezione di due modifiche di dettaglio, riguardanti, in un caso, il richiamo al Codice di Procedura Civile e, nell'altro, i criteri temporali di approvazione individuati del DPR 137/2012.

A ben vedere, quindi, non vi è stato alcun “indebito potere di controllo” da parte del Ministero, ma semplicemente un vaglio su una disposizione regolamentare e sulla sua conformità a disposizioni di legge.

Le previsioni di parere del Ministro vigilante legate al tirocinio (art. 6 comma 9 e 10 DPR), alla formazione (art. 7 comma 2, 3 e 4 DPR) ed alla materia disciplinare, (art. 8 comma 8 DPR) appaiono quindi coerenti con le previsioni di legge di cui all'art. 2229 del Codice Civile e con l'interesse pubblico delle Professioni intellettuali “vigilate”.

* * *

2. Nel ricorso degli Agrotecnici si sostiene che la nuova disciplina dei procedimenti disciplinari riguarda solo 6 professioni su 27, (Agrotecnici, Assistenti sociali, Biologi, Commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del

lavoro e Tecnologi alimentari) e quindi l'11% del totale delle professioni. Secondo il ricorrente vi sarebbe una inefficacia del nuovo meccanismo disciplinare, che riguarderebbe solo una piccola parte delle professioni, ed una generazione di costi, per i nuovi organismi disciplinari.

Al riguardo si osserva che la nuova disciplina sul procedimento disciplinare non riguarda solo alcune professioni, ma le interessa tutte.

In base alle indicazioni del Consiglio di Stato, con il parere 10 luglio 2012, n. 3169, ed a seguito delle osservazioni delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, è stata operata nel DPR una distinzione tra funzioni disciplinari di alcuni Consigli Nazionali, che rimangono in capo a questi ultimi e le funzioni disciplinari dei Consigli dell'Ordine avente sede territoriale, che acquistano un organo disciplinare autonomo e diverso da quello previsto in precedenza.

L'interveniente CNAPPC si trova quindi proprio in questa condizione, ovvero a vedersi riformata la materia disciplinare in ambito territoriale, essendo stata riconosciuta ai Consigli dell'ordine provinciali natura amministrativa, rimanendo invece ferme le competenze per il solo organo giurisdizionale di secondo grado, ovvero il CNAPPC medesimo.

Ad eccezione di alcuni Consigli Nazionali, quindi, la materia disciplinare, così come riformata dal DPR 137/2012 trova applicazione su tutto il territorio nazionale e per tutti gli Ordini professionali che hanno natura territoriale.

La riforma delle professioni, di cui al DPR 137/2012, è quindi efficace su tutto il territorio nazionale e si applica, oltre che all'interveniente C.N.A.P.P.C., alla totalità delle professioni coinvolte.

Quanto agli aspetti legati ai costi, appare logico affermare che, in assenza di indicazione e previsioni di legge, rimane nella discrezionalità di ciascun Ordine territoriale prevedere se debbano essere imputati o meno dei costi per i nuovi Consigli di Disciplina, attenendosi agli usi utilizzati in passato nel momento in cui la funzione disciplinare ed amministrativa era in capo al medesimo Ordine.

* * *

3. Quanto a tutte le violazioni, osservazioni e critiche del ricorrente legate al tirocinio professionale (art. 6 D.P.R.), ad eccezione degli aspetti relativi ai pareri del Ministro vigilante, essendo il presente atto di intervento del C.N.A.P.P.C. formulato a tutela dei propri iscritti, ed in merito ad azioni che si trovino ad impattare con l'esercizio della professione, si evidenzia che, allo stato, l'art. 6 comma 1 del DPR prevede la obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano.

Per la professione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori la normativa vigente non prevede l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso della professione. Nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che disciplina l'esame di Stato per la categoria professionale interveniente, non è stabilito che il certificato di compiuta pratica è titolo necessario per accedere a tale esame.

Non potendosi quindi applicare, allo stato, la disposizione sul tirocinio su tale categoria professionale, l'interveniente C.N.A.P.P.C. si vede obbligato, ad eccezione delle sovraespresse eccezioni relative ai pareri del Ministro vigilante (art. 6 comma 9 e 10 DPR), a non formulare alcun rilievo relativamente alle critiche mosse dal ricorrente sul tirocinio professionale.

* * *

Sulla domanda di sospensione

Quanto al *fumus boni iuris* si riporta a quanto sopra esposto.

Per il *periculum in mora* va rilevato che la sospensione, anche *in parte qua*, richiesta dal ricorrente dell'art. 6 del DPR sul Tirocinio per l'accesso alla professione, dell'art. 7 sulla Formazione continua e dell'art.8 sulle Disposizioni sul procedimento disciplinare va ad incidere, oltre che sulla categoria professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, su tutte le categorie professionali, non coinvolte direttamente nel presente contraddittorio in assenza di notifica del ricorso introduttivo del giudizio nei loro confronti.

La sospensione di tali disposizioni, di conseguenza, se da un lato troverebbe giovamento agli Agrotecnici, dall'altro procurerebbe danni alla categoria professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che, ad esempio, hanno già ottenuto l'approvazione del Ministero della Giustizia relativamente al regolamento ex art. 8 comma 3 DPR 137/2012, e relativo ai criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei Consigli dell'Ordine per l'individuazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali e per la loro designazione da parte del Presidente del Tribunale.

Si segnala, inoltre, che allo stato non avrebbe senso la sospensione delle disposizioni relative alla formazione continua (art. 7) ed alle disposizioni sul procedimento disciplinare (art. 8), in presenza di norma transitorie che, allo stato, rendono ancora vigenti le norme precedenti.

Più precisamente:

- l'art. 7 comma 3 sulla formazione prevede che "*Il consiglio nazionale*

dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto; a) le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unita' di misura della formazione continua"; fino alla pubblicazione di tale regolamento, quindi, non vi sarà alcun obbligo formativo per gli iscritti all'albo in base a tali nuove regole;

- l'art. 8 comma 10 sui procedimenti disciplinari prevede che "Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti"; ne consegue, che, allo stato, la materia disciplinare è regolata in base alle norme previgenti.

Sussistono pertanto fondati motivi per non accogliere l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente.

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo TAR, per tutti i motivi sopra esposti,

- in via incidentale, respingere la richiesta cautelare formulata dal ricorrente;


- nel merito, rigettare il ricorso n. 9675/2012 e dichiarare la legittimità di tutti i provvedimenti ivi impugnati.

Vinte spese, competenze e onorari di lite, oltre accessori di legge.

Si dichiara che il presente intervento non modifica il valore della controversia ed è pertanto esente dal versamento del contributo unificato.

Roma, 5 dicembre 2012

Avv. Marco Antonucci




Relata di notifica

Io sottoscritto avv. Marco Antonucci, con studio in 00195 Roma, Via Oslavia 30, all'uopo autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n 248 del 2 aprile 2009, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

(Rep. N. 73) Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Marco Prosperetti e dall'Avv. Domenico Tomassetti ed elettivamente domiciliato in 00193 Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.19, mediante spedizione con raccomandata A/R n. 76529468825-2 dall'ufficio postale di Roma Prati nella data risultante dal timbro postale

Il notificante


Avv. Marco Antonucci



(Rep. N. 74) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, mediante spedizione con raccomandata A/R n. 76529468824-1 dall'ufficio postale di Roma Prati nella data risultante dal timbro postale

Il notificante


Avv. Marco Antonucci



(Rep. N. 75) Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in 00186 Roma, via Arenula 70 mediante spedizione con raccomandata A/R n. 76529468823-0 dall'ufficio postale di Roma Prati nella data risultante dal timbro postale

Il notificante

Avv. Marco Antonucci



(Rep. N. 76) Consiglio Nazionale Forense, in persona del suo Presidente p.t., non costituitosi nel presente giudizio ed elettivamente domiciliato in 00186 Roma, Via del Governo Vecchio n. 3, mediante spedizione con raccomandata A/R n. 76529628647-7 dall'ufficio postale di Roma Prati nella data risultante dal timbro postale

Il notificante

Avv. Marco Antonucci

